

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1137)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRETTO, VIGNOLA, SIGNORI, BLOISE, PIERACCINI, DE MATTEIS, FERRALASCO e CIPELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1973

Aumento del minimo di pensione alle casalinghe iscritte alla « Mutualità pensioni »

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 389 del 5 marzo 1963 con la quale è stata istituita la « Mutualità pensioni » a favore delle casalinghe ha voluto soprattutto stabilire il principio del riconoscimento di un lavoro da sempre considerato come dovere di moglie e di madre. Riconoscimento quindi di una vera e propria categoria di lavoratrici e quindi del diritto di beneficiare di una pensione per la vecchiaia.

Non si può peraltro certamente considerare equa la pensione minima di lire 65.000 annue costituita dalla conversione in rendita vitalizia del valore minimo dei contributi versati e dalla integrazione a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni »; ed è logico pensare che proprio le lavoratrici che forse a stento hanno potuto togliersi le 500 lire del contributo minimo e che al compimento del 65° anno possono beneficiare di sole lire 5.000 mensili sono quelle che più duramente e penosamente hanno dovuto affrontare il lavoro nella loro casa e per la loro famiglia.

Dopo quasi 10 anni dalla emanazione della legge e quando tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici hanno, con le loro lotte, conseguito miglioramenti che si riflettono sulle loro pensioni, si ritiene sia necessario compiere un atto di giustizia verso le casalinghe di condizioni più umili che non hanno

un mezzo per lottare e che vedono ormai quelle 5.000 lire mensili vanificate dall'aumento del costo della vita verificatosi da 10 anni a questa parte in modo impressionante.

Si propone quindi di aumentare la pensione minima di cui all'articolo 11 della legge n. 389 del 5 marzo 1963 da lire 65.000 a lire 195.000 annue corrispondenti a lire 15.000 mensili; in pari tempo, per incrementare il conto speciale della « Mutualità pensioni » di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge istitutiva, al quale affluisce il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate, si propone l'aumento da lire 500 a lire 1.000 del contributo minimo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa.

Riteniamo sia inutile sollecitare con un più ampio discorso la sensibilità degli onorevoli colleghi. Nessuno di noi disconosce la dedizione alla famiglia ed alla casa e la fatica che queste lavoratrici affrontano ogni giorno, senza sosta, senza festività, per la gran parte senza ferie, e senza un compenso, paghe soltanto della certezza di compiere un loro dovere.

Diamo quindi loro per la vecchiaia un compenso che, seppure ancora sufficiente a ben poco, le sollevi dal pensiero di essere di peso a qualcuno dopo aver dato agli altri tutta la loro vita.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La pensione minima di cui all'articolo 11 della legge n. 389 del 5 marzo 1963 è aumentata da lire 65.000 a lire 195.000 annue.

Art. 2.

Il contributo minimo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 389 del 5 marzo 1963 è aumentato da lire 500 a lire 1.000.

Art. 3.

Il contributo dello Stato in favore della « Mutualità pensioni » è aumentato di lire 500.000.000.

Art. 4.

All'onere di cui all'articolo 3 si farà fronte, per l'esercizio 1973, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.